

Attività di commercio elettronico auto nuove ed usate.

Tutte le attività commerciali possono essere espletate anche a mezzo apparecchi elettronici a sensi dell'art. 18 del D. Lgs.114/98, modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 59/2010 e, da ultimo, dall'art. 6 del D. Lgs. 147/12; tale attività è autorizzata con SCIA, presentata al SUAP del Comune ove viene svolta.

Si precisa che per effettuare la vendita di autovetture non è necessariamente richiesto il preventivo possesso delle stesse. In particolare:

- Per la **vendita di veicoli nuovi** non vi è alcun limite in quanto trattasi di prodotti del settore non alimentare; è richiesto il possesso dei soli requisiti morali e l'attività può essere espletata anche presso la propria residenza senza necessità di alcun ufficio o sala di esposizione o deposito, in quanto l'operatore potrà interloquire telematicamente con gli interessati all'acquisto, inviando loro foto del veicolo, catalogo, caratteristiche tecniche ed il prezzo di vendita.

Consegnerà il veicolo all'acquirente, dopo la vendita, richiedendolo direttamente alla casa produttrice, ovvero ad eventuale grossista che li tiene in deposito.

- Per la **vendita di veicoli usati** l'attività può essere parimenti effettuata con apparecchi elettronici presso la propria residenza ed il medesimo titolo abilitativo, però necessita verificare se i veicoli sono posti in **vendita in conto proprio** o **in conto terzi**.

1^ ipotesi: **vendita veicoli in conto proprio** (veicoli usati nella disponibilità del venditore, posti in vendita, il cliente gli vende il veicolo ed il concessionario se lo intesta con il cosiddetto "mini passaggio") -

l'operatore commerciale, oltre alla presentazione della Scia per l'attività di vendita, al SUAP dovrà presentare una "**dichiarazione di vendita di oggetti usati**", ai sensi dell'**art. 126 del T.u.l.p.s.** e, inoltre, dovrà essere in possesso del **registro** di cui all'**art. 128 del T.u.l.p.s.**, ove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto tali veicoli usati.

Il registro deve essere vidimato, in ogni suo foglio, dall'ufficio SUAP ed essere esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Infine, e proprio per effetto della predetta annotazione sul registro, i veicoli dovranno essere in possesso del venditore già prima di essere posti in vendita e, pertanto, depositati in apposita rimessa o altro luogo, indicati nella comunicazione presentata all'ufficio.

2^ ipotesi: **vendita veicoli in conto terzi** (veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, posti in vendita) -

Anche in quest'ultimo caso l'attività può essere espletata con apparecchi elettronici presso la propria residenza; l'operatore eserciterà però l'attività di vendita come intermediario tra il proprietario del veicolo in vendita e l'eventuale acquirente; pertanto oltre alla presentazione della Scia, allo stesso SUAP, dovrà presentare, ai sensi dell'**art. 115 del T.u.l.p.s.** una "**comunicazione di intermediazione (SCIA Agenzia di Affari)**".

Egli è obbligato, inoltre, a tenere il **registro**, di cui all'**art. 120 del T.u.l.p.s.**, vidimato in ogni suo foglio dall'ufficio SUAP, ove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, ed essere esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Per tale ultima prescrizione, se il venditore svolge l'attività a mezzo servizio internet presso la propria residenza, nella **comunicazione** da presentare dovrà indicare i locali a ciò destinati e consentire sempre l'accesso al predetto personale di P. S. per verifiche e controlli.

Infine, sempre ai sensi dell'**art. 120 del T.u.l.p.s.**, dovrà essere tenuta affissa nei locali dell'agenzia e, nel caso di commercio elettronico, messa in visione, la tabella delle operazioni con la relativa tariffa da applicare.